



Roma, 23 febbraio 2021

Circolare n. 67/2021**Oggetto: Notizie in breve.**

Dogane – Differito doganale – Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il I semestre 2021 (dal 13 gennaio al 12 luglio 2021) è stato fissato allo 0,165%; la misura è invariata rispetto al semestre precedente – DM 10.2.2021 su G.U. n.43 del 20.2.2021.

Prezzo gasolio auto al 22 febbraio 2021 (fonte Ministero Sviluppo Economico)*euro/litro*

| Prezzo al netto delle imposte | Accisa | Iva | Prezzo al consumo | Variazione da settimana prec. | Variazione da inizio anno |
|-------------------------------|--------|-------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 0,523 | 0,617 | 0,251 | 1,391 | + 0,018 | + 0,072 |

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.43 del 20.2.2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2021

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio - 12 luglio 2021).

*IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE*

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2021;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:**Art. 1**

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta e' stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2021 al 12 luglio 2021.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri